

provvedimento — il giudice avrà il dovere di accordare un termine non inferiore a sette giorni, a meno che non vi siano esigenze importanti che giustifichino un termine diverso.

Ma questo provvedimento attua anche un altro principio costituzionale, quello dell'articolo 3, relativo alla parità dei cittadini di fronte alla legge. I ricchi ed i poveri hanno diritto allo stesso trattamento, alla stessa difesa effettiva. Anche a questo riguardo, Forza Italia ha l'orgoglio di dire che non difende soltanto i ricchi ma si interessa di tutti.

Ecco perché voteremo a favore di questo progetto di legge, così come abbiamo fatto per tutti i provvedimenti che garantiscono la libertà del cittadino (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. A titolo personale condivido perfettamente le argomentazioni del collega Marino e del proponente, onorevole Pecorella. Tuttavia, ritengo che con questo provvedimento non si sia raggiunto lo scopo che ci si era prefissi, quello di garantire che i poveri abbiamo una difesa effettiva. Indubbiamente si è raggiunto un grande risultato relativamente ai termini della difesa. Chi di noi pratica le aule forensi sa che di fronte a fatti gravissimi, quali estorsioni e rapine, il presidente del tribunale nomina il difensore d'ufficio e lo invita a concludere dopo due minuti, senza che il difensore sappia neppure di cosa si tratti; mi riferisco a reati puniti con sette, otto o dieci anni di reclusione: è una cosa indegna di un paese civile! È questa la verità che abbiamo potuto constatare quasi quotidianamente, fino a poco tempo fa, nelle aule di giustizia. Concordo anche su quell'eccezione e su quella deroga, ma la cosa che mi induce a ritenere che lo scopo non sia effettivamente raggiunto è il trattamento economico o, meglio, il ritardo nel trattamento economico.

Mi spiego meglio: nella legislazione sui pentiti vi è una possibilità di ristoro immediato di avvocati che magari non svolgono alcuna attività difensiva, anzi fanno qualcosa di contrario perché il loro atteggiamento è prevalentemente silente. Essi godono di compensi stratosferici: le parcelle degli avvocati dei pentiti ammonzano ad un milione e mezzo solamente per la partecipazione ad un'udienza; invece, l'avvocato d'ufficio non può avere alcuna anticipazione economica, neanche in processi per omicidio volontario che possono durare un'infinità di tempo e occupare varie udienze di primo e secondo grado fino alla Cassazione. Non è certo un'incentivazione ad espletare un'attività meritoria nella migliore delle maniere.

Sono perfettamente d'accordo con il principio; manifesto le mie perplessità sull'effettività dello scopo che si vuole perseguire e mi auguro che, con il passare del tempo, si ponga mano ad ulteriori modifiche che consentano agli avvocati di essere posti nelle condizioni, anche di carattere economico — nella maggior parte dei casi, si tratta di giovani che non hanno esperienza e pochi introiti —, di poter effettivamente difendere d'ufficio un povero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Anche i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra esprimeranno un voto favorevole sul testo oggi al nostro esame, frutto del lavoro dell'onorevole Pisapia che ha presentato la prima proposta cui si sono aggiunte quelle dei colleghi Grimaldi e Pecorella.

Riteniamo che il provvedimento sia di grande importanza e che, una volta approvato, renderà certamente il nostro sistema di giustizia penale più giusto, più equo e più democratico. Questo basterebbe ad esprimere una valutazione favorevole come quella che sto facendo. Ritengo che il provvedimento meriti tutta la nostra considerazione perché cerca di

rispondere alle esigenze delle fasce più deboli della società italiana. Non occorre spendere ulteriori parole; ferma è la nostra convinzione sulla bontà del testo e annunciamo, pertanto, il nostro voto favorevole.

(Coordinamento – A.C. 5476)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione – A.C. 5476)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 5476, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

« Disposizioni in materia di difesa d'ufficio » (5476):

Presenti	363
Votanti	327
Astenuti	36
Maggioranza	164
Hanno votato sì	326
Hanno votato no.....	1

(La Camera approva – Vedi votazioni).

Dichiaro così assorbite le abbinate proposte di legge nn. 3781 e 5268.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge: Pecorella: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, re-

cante norme sul gratuito patrocinio (5477); e delle abbinate proposte di legge: Veltroni ed altri; Pisapia (6054-7421) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pecorella: Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme sul gratuito patrocinio; e delle abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Pisapia.

Ricordo che nella seduta del 18 dicembre si è conclusa la discussione sulle linee generali avendo il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE SAPONARA, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'esame di questo provvedimento venga rinviato ad altra seduta perché, non essendovi allo stato copertura finanziaria, occorrerà approntare appositi emendamenti (lo si sta facendo) per garantire tale copertura e poter disporre anche della relazione tecnica.

PRESIDENTE. Colleghi, sulla richiesta del relatore di rinvio ad altra seduta dell'esame della proposta di legge n. 5477 darò la parola ad un deputato a favore e ad uno contro.

GIOVANNI MARINO. Signor Presidente, dichiaro semplicemente che sono a favore della proposta avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun deputato chiedendo di parlare contro, pongo in votazione la proposta del relatore di rinvio ad altra seduta dell'esame della proposta di legge n. 5477.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 4339 – Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (approvato dal Senato) (7115) (ore 16,12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

Ricordo che nella seduta dell'11 novembre si è conclusa la discussione sulle linee generali con la replica del rappresentante del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

(Contingentamento tempi seguito esame – A.C. 7115)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per l'esame degli articoli sino alla votazione finale risulta così ripartito:

relatore: 30 minuti;

Governo: 30 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

tempi tecnici: 2 ore;

interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti (con il limite massimo di 9 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 53 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 4 minuti;

Alleanza nazionale: 58 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 28 minuti;

Lega nord Padania: 43 minuti;

UDEUR: 18 minuti;

Comunista: 18 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 18 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Rifondazione comunista-progressisti: 12 minuti; Verdi: 11 minuti; CCD: 11 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

(Esame degli articoli – A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 7115, nel testo della Commissione, e degli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti presentati, ricordo che – trattandosi di un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria – il giudizio di estraneità per materia è basato, da una parte, sul testo della risoluzione n. 6-00113, approvata il 29 luglio 1999, relativa al documento di programmazione economico-finanziaria e, dall'altra, sul contenuto del disegno di legge quale modificato e integrato dall'altro ramo del Parlamento.

Avverto che non sono stati pubblicati gli emendamenti ripresentati e già dichiarati inammissibili in Commissione, nonché i nuovi emendamenti, previamente non presentati in Commissione e riferiti a parti del testo non modificate dalla Commissione medesima.

Ciò precisato, devono considerarsi altresì inammissibili, per carenza di copertura, gli emendamenti Losurdo 8.10, Volontè 8.1, Rasi 8.66 e Barral 8.90, che introducono modifiche onerose ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, sprovviste della necessaria quantificazione e copertura; Manzione 13.5, limitatamente alla copertura prevista per l'anno 2000, in quanto l'accantonamento utilizzato non reca, per il 2000, sufficienti disponibilità;

Chiappori 16.4, che fa richiamo ad un accantonamento non più previsto dalla legge finanziaria.

La Presidenza non ritiene infine ammissibile il subemendamento Cambursano 0.20.01.35, che abroga una disposizione penale in tema di diritto d'autore, in quanto non riconducibile al contenuto dell'articolo aggiuntivo 20.01 del Governo, concernente agevolazioni per il commercio elettronico ed il collegamento telematico.

Avverto che la X Commissione (Attività produttive) ha presentato gli emendamenti 8.120, 13.150, 16.6, 21.45, 21.46 e 22.1, che recepiscono le condizioni — volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — poste dalla V Commissione (Bilancio) nei pareri espressi in data 13 dicembre 2000 e 9 gennaio 2001.

(Esame dell'articolo 1 — A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 7115 sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Edo Rossi 1.6 e parere favorevole sull'emendamento Rizzi 1.2. La Commissione esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Edo Rossi 1.5 e Chiappori 1.13 e parere favorevole sull'emendamento 1.100 della Commissione.

La Commissione esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Chiappori 1.11, 1.9 e 1.12 e favorevole sull'emendamento Gastaldi 1.1 che, se approvato, precluderebbe l'emendamento Chiappori 1.14.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CESARE DE PICCOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Edo Rossi 1.6.

EDO ROSSI. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Edo Rossi.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Rizzi 1.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	347
Votanti	345
Astenuti	2
Maggioranza	173
Hanno votato sì	344
Hanno votato no	1

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Edo Rossi 1.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	352
Votanti	348
Astenuti	4
Maggioranza	175
Hanno votato sì	32
Hanno votato no	316

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 1.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	362
Votanti	227
Astenuti	135
Maggioranza	114
Hanno votato sì	47
Hanno votato no	180

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	365
Votanti	360
Astenuti	5
Maggioranza	181
Hanno votato sì	351
Hanno votato no	9

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	376
Votanti	249
Astenuti	127
Maggioranza	125
Hanno votato sì	71
Hanno votato no	178

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 1.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	371
Votanti	230
Astenuti	141
Maggioranza	116
Hanno votato sì	51
Hanno votato no	179

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	380
Votanti	237
Astenuti	143
Maggioranza	119
Hanno votato sì	48
Hanno votato no	189

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gastaldi 1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	382
Votanti	377
Astenuti	5
Maggioranza	189
Hanno votato sì	359
Hanno votato no	18

(La Camera approva — Vedi votazioni).

È così precluso l'emendamento Chiappori 1.14.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	392
Votanti	199
Astenuti	193
Maggioranza	100
Hanno votato sì	192
Hanno votato no.....	7

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame articolo 2 — A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A — A.C. 7115 sezione 2)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Chiappori 2.5, sugli identici emendamenti Manzoni 2.1 e Chiappori 2.6, e sull'emendamento Chiappori 2.2, favorevole sull'emendamento 2.100 della Commissione e invita i presentatori a ritirare l'emendamento Chiappori 2.3, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE DE PICCOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIACOMO CHIAPPORI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO CHIAPPORI. Ritiro i miei emendamenti 2.5 e 2.3.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Manzoni 2.1 e Chiappori 2.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, il terzo comma dell'articolo 2 prevede l'organizzazione, ad opera del consiglio nazionale consumatori e utenti, dei programmi di informazione per gli utenti, oltre che di monitoraggio sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria. Questi programmi dovrebbero essere attuati con i fondi che lo Stato assegna annualmente in base alla legge n. 281 del 1988 al consiglio nazionale consumatori e utenti. Orbene, onorevoli colleghi, un'attenta lettura del precedente articolo 1 del testo, da poco approvato, induce a ritenere che le informazioni relative ai premi siano sufficientemente assicurate e garantite con vari mezzi e materiale pubblicitario, oltre che con comunicazioni da effettuarsi da parte delle compagnie di assicurazione, pena pesantissime sanzioni all'ISVAP, alle camere di commercio e allo stesso consiglio nazionale consumatori e utenti.

A me sembrano perfettamente inutili e pleonastiche le ulteriori informazioni agli utenti ad opera del consiglio nazionale consumatori e utenti, come inutile mi sembra l'attività di monitoraggio sui premi annuali, atteso che questa attività compete all'ISVAP che è organismo deputato per legge al controllo sulle assicurazioni.

È mio parere, signor Presidente, che quei fondi che sono pur sempre fondi della collettività, possano essere impiegati dal consiglio nazionale consumatori e utenti per le altre e diverse finalità dell'istituto, come previsto dalla legge n. 28 del 1998. Non è difficile scorgere in questa disposizione il contentino erogato al consiglio nazionale consumatori e

utenti per aver dato il viatico o il lasciapassare a norme di legge sulla liquidazione del danno biologico che sono semplicemente offensive del valore della persona umana. Le associazioni degli utenti e dei consumatori stanno svolgendo una encomiabile battaglia in difesa dei consumatori sulla questione dei mutui usurari, ma in questa vicenda hanno assecondato le richieste delle compagnie di assicurazione in accordo con il Governo.

Per le ragioni succintamente esposte, signor Presidente, chiediamo che il comma 3 dell'articolo 2 venga soppresso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Manzoni 2.1 e Chiappori 2.6, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	370
Astenuti	3
Maggioranza	186
Hanno votato sì	182
Hanno votato no	188.

(La Camera respinge – Vedi votazioni).

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, desidero segnalare che il mio dispositivo di voto elettronico non ha funzionato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Maura Cossutta.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, desidero chiedere che venga disposta una verifica delle schede in tutti i settori dell'aula.

GIACOMO CHIAPPORI. È buffo, però !

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Guerra.

Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti *(I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente)*.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	361
Votanti	350
Astenuti	11
Maggioranza	176
Hanno votato sì	170
Hanno votato no	180.

(La Camera respinge – Vedi votazioni).

CESARE RIZZI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESARE RIZZI. Signor Presidente, visto che il collega Guerra si è dato da fare, ha fatto il furbo, bisogna dire che ci sono dei fantasmi sulla mia destra! Sarebbe bene, allora, far portare via la solita scheda della quale, dall'inizio dell'anno, non c'è mai il deputato proprietario; guarda caso, però, si accende la luce! Sarebbe bene capire come sia la storia *(Proteste dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)*. Non è mica tanto lontano, guardi, signor Presidente, è qui! Eccolo il personaggio! È dall'inizio dell'anno che va avanti questa storia, caro collega Guerra: andiamo avanti, allora!

PRESIDENTE. Onorevole Rizzi, ora non possiamo aprire un'inchiesta!

ENNIO PARRELLI. Signor Presidente, dall'inizio dell'anno! In fondo, si tratta di un giorno e mezzo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo-Applausi polemici dei deputati del gruppo della Lega nord Padania*)!

CESARE RIZZI. Abbiamo trovato un furbo, un vero scienziato!

PRESIDENTE. Per la verità, oggi è il « primo giorno di scuola »!

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.100 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	353
Votanti	352
Astenuti	1
Maggioranza	177
Hanno votato sì	351
Hanno votato no.....	1.

(La Camera approva — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

Ognuno voti per sé!

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione:

Presenti	363
Votanti	200
Astenuti	163
Maggioranza	101
Hanno votato sì	198
Hanno votato no.....	2.

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame dell'articolo 3 — A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, nel testo della Commissione, e degli identici emendamenti soppressivi ad esso presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 7115 sezione 3*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLA MANZINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti soppressivi Gastaldi 3.1 e Chiappori 3.5.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE DE PICCOLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Avverto che, essendo stati presentati due identici emendamenti soppressivi dell'intero articolo, si porrà in votazione il mantenimento del testo.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.

LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la previsione di un accesso incondizionato degli assicurati a tutta la documentazione relativa alle pratiche dei danni che li riguardano rischia di vanificare gli sforzi posti in essere dalle imprese assicurative unitamente alle forze dell'ordine nella lotta alle frodi assicurative, in quanto agevolerebbe notevolmente le frequenti collusioni fra assicurati e danneggiati. Inoltre, l'accesso a tale documentazione, soprattutto nei casi di danni alle persone, nei quali si tratta di dati particolarmente sensibili, darebbe luogo a notevoli problematiche rispetto alla normativa recata alla legge n. 675 del 1996 sulla tutela della privacy. Per questo,

invito i colleghi a votare a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	370
Votanti	369
Astenuti	1
Maggioranza	185
Hanno votato sì	366
Hanno votato no.....	3.

(La Camera approva – Vedi votazioni).

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati *(vedi l'allegato A – A.C. 7115 sezione 4)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLA MANZINI, Relatore. Il parere è contrario sull'emendamento Chiappori 4.1. La Commissione invita a ritirare l'emendamento Cambursano 4.2, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

CESARE DE PICCOLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Chiappori 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	374
Votanti	365
Astenuti	9
Maggioranza	183
Hanno votato sì	181
Hanno votato no....	184.

(La Camera respinge – Vedi votazioni).

PRESIDENTE. Prendo atto che la postazione dell'onorevole Veltri non ha funzionato.

Onorevole Cambursano, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento 4.2?

RENATO CAMBURSANO. Sì, signor Presidente.

VALENTINO MANZONI. Lo facciamo nostro.

PRESIDENTE. Sta bene.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 4.2, fatto proprio dal gruppo di Alleanza nazionale, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	373
Votanti	362
Astenuti	11
Maggioranza	182
Hanno votato sì	181
Hanno votato no....	181.

(La Camera respinge – Vedi votazioni).

ANTONIO ATTILI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO ATTILI. Signor Presidente, desidero segnalare che ho commesso un errore nella votazione precedente, ovviamente intendevo esprimere un voto contrario *(Commenti)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Onorevoli colleghi, non capisco questo clamore, anch'io ho commesso tanti errori nella vita (*Si ride*)!

Prendo atto che le postazioni degli onorevoli Giannattasio, Armani e Rivolta non hanno funzionato.

LUIGINO VASCON. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGINO VASCON. Signor Presidente, prima di chiudere la votazione la invito ad osservare nell'ultima fila i « fantasmi » che appaiono e scompaiono.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, le chiedo semplicemente di procedere nuovamente ad un controllo delle schede, evitando di tener conto di queste indicazioni, perché anch'io potrei farne parecchie: terzo settore penultima fila, terzo settore quart'ultima fila. Forse sarebbe utile effettuare un controllo generale.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, io la invito piuttosto a ripetere questa votazione, non perché si trattasse di un emendamento o di una legge più o meno importanti di altri ed anche indipendentemente dall'esito, che è stato di parità, ma perché è stato disposto un controllo delle schede e molti colleghi che erano in aula — cito il caso del collega Armani — non hanno potuto partecipare al voto perché si sono recati al banco della Presidenza a ritirare la scheda che era stata tolta loro, pur essendo presenti in aula, ed anche perché molti colleghi hanno denunciato di non aver potuto votare perché la loro postazione era in blocco, quindi indipendentemente dalla loro volontà.

Signor Presidente, poiché vi è stato anche l'errore commesso involontariamente dal collega che siede nei banchi della sinistra, credo che vi siano quelle condizioni estreme previste dal regolamento per annullare la votazione e ripeterla.

AVENTINO FRAU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVENTINO FRAU. Signor Presidente, vorrei segnalare che ero presente in aula in occasione dell'ultima votazione, ma che il dispositivo non ha registrato il mio voto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho ascoltato le obiezioni che sono state fatte ed ho verificato anch'io che vi sono state difficoltà per molti colleghi. Pertanto, mi prendo la responsabilità di far ripetere la votazione, per una questione di correttezza verso chi non ha potuto votare per un motivo o per l'altro.

Prima di procedere alla votazione chiedo ai deputati segretari di controllare nuovamente le schede (*I deputati segretari ottemperano all'invito del Presidente*).

Mi permetto poi di dire che, come ho sempre sostenuto, non si può votare per conto di un altro, perché in tal modo si commettono un paio di reati e fuori di qui la gente va in galera se fa la stessa cosa (*Applausi*). Si chiama sostituzione di persona e falso in atto pubblico. Regoliamoci così pensando che fuori di qui, se lo facesse un postino, risponderebbe di un delitto, mentre qui non si risponde di nulla (*Applausi*).

È stato effettuato il controllo (*Commenti*)? Colleghi, quando si chiede la regolarità, è necessario aspettare che essa sia completamente verificata.

VITTORIO TARDITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITTORIO TARDITI. Signor Presidente, vorrei solo far osservare che, se si

deve ripetere la votazione, bisogna farlo immediatamente, perché se aspettiamo mentre le porte sono aperte, le situazioni cambiano. Credo che l'atto di generosità e di gentilezza compiuto dal collega capogruppo debba avere un immediato riscontro nella votazione, altrimenti la cosa è un po' troppo lasciata ad un caso che non è più un caso.

PRESIDENTE. Per ora ho dovuto adempiere ad una richiesta fatta da molti, che si desse cioè corso alla votazione dopo il controllo delle schede dei presenti in aula (*Commenti dei deputati Vito e Rizzi*). Attendiamo che riprenda posto la deputata segretaria che ha effettuato il controllo.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cambursano 4.2, fatto proprio dall'onorevole Manzoni per il gruppo di Alleanza nazionale, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	378
Votanti	364
Astenuti	14
Maggioranza	183
Hanno votato sì	177
Hanno votato no	187.

(La Camera respinge — Vedi votazioni).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	377
Votanti	205
Astenuti	172
Maggioranza	103
Hanno votato sì	186
Hanno votato no	19.

(La Camera approva — Vedi votazioni).

(Esame dell'articolo 5 — A.C. 7115)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, nel testo della Commissione, e del complesso degli emendamenti ad esso presentati (*vedi l'allegato A — A.C. 7115 sezione 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PAOLA MANZINI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Manzoni 5.29 e 5.30, Gastaldi 5.27 e 5.28, Manzoni 5.31, Contento 5.1 e 5.6. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.100 della Commissione: in caso di approvazione, risulterebbero preclusi gli emendamenti 5.26 del Governo e Manzoni 5.2. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti Contento 5.3, Edo Rossi 5.20, Manzoni 5.8 e 5.9, Giovanardi 5.13, Edo Rossi 5.21, Manzoni 5.10, Contento 5.4, Giovanardi 5.15 ed Edo Rossi 5.19. La Commissione invita il Governo a ritirare l'emendamento 5.25, altrimenti il parere è contrario, così come è contrario il parere sugli identici emendamenti Contento 5.5 e Edo Rossi 5.16, Giovanardi 5.16, Manzoni 5.11, Contento 5.7 e Manzoni 5.12. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.101 della Commissione e contrario sugli emendamenti Manzoni 5.32, Giovanardi 5.17 e Manzoni 5.05.

PRESIDENTE. Il Governo ?

CESARE DE PICCOLI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 5.25, prendo atto della posizione della Commissione e, a nome del Governo, lo ritiro. Ricordo che tale emendamento era motivato da problemi di equilibrio di gestione finanziaria delle compagnie.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Manzoni 5.29.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Manzoni. Ne ha facoltà.

VALENTINO MANZONI. Signor Presidente, interverrò una volta sola per illustrare i miei emendamenti 5.29 e 5.31 che sono connessi, in quanto riguardano la struttura dell'articolo 5 del provvedimento. Pertanto, le chiedo di disporre del tempo necessario per illustrare le due proposte emendative.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrando le ragioni che sono alla base della proposta di soppressione dell'articolo 5, vorrei evidenziare anche le motivazioni che suffragano il mio successivo emendamento 5.31, inteso ad apportare dei correttivi all'articolo 5 nell'ipotesi in cui la Camera dei deputati ritenga di non dover accogliere la richiesta di soppressione dell'intero articolo.

Tale soppressione è intesa a far rivivere l'articolo 3 della legge n. 39 del 1977, che aveva ed ha una chiara razionalità ed una pratica utilità, a differenza dell'articolo 5 che si vuole introdurre in sua sostituzione (che appare meramente velleitario, confuso ed illogico e comporta, per di più, inutili adempimenti a carico delle compagnie di assicurazione, con sicure lievitazioni dei costi di gestione e riflessi negativi sulle tariffe).

Onorevoli colleghi, vorrei partire dall'articolo 22 della legge n. 990 del 1969, che assegna alle compagnie di assicurazione — cui sia stata fatta la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato — il termine di sessanta giorni, decorrente da tale richiesta, per fare una congrua offerta risarcitoria al danneggiato stesso. La *ratio* di tale disposizione risiede nell'intento di evitare, attraverso la congrua offerta risarcitoria, il contenzioso giudiziario e quindi le spese processuali, che incidono in misura rilevante sui costi di gestione delle imprese di assicurazione.

L'articolo 3 della legge n. 39 del 1977 — che si vuole superare con l'articolo 5 del testo in esame — prevedeva la possibilità (anzi, l'obbligo) della congrua offerta risarcitoria entro l'indicato termine di

sessanta giorni solo per danni a cose o per danni da lesioni personali lievi guaribili in quaranta giorni. In quei casi, la congrua offerta è possibile (evitando, quindi, il giudizio) in quanto nei sessanta giorni fissati dall'articolo 22 della legge n. 990 del 1969, è agevole per l'impresa assicuratrice pervenire alla valutazione ed alla quantificazione del danno.

L'articolo 5, che vogliamo sopprimere, introduce invece, in maniera illogica ed incoerente (stante la disposizione dell'articolo 22 della citata legge), l'obbligo della congrua offerta risarcitoria anche per i danni da lesioni personali, gravi o gravissime, guaribili nel lungo tempo di mesi o, addirittura di anni, al termine dei quali sia possibile fissare in maniera certa l'entità dei danni. Si pensi, per esempio, ad un politraumatizzato o a chi abbia subito — a seguito di incidente stradale — lesioni cerebrali. È ben vero che per tale tipo di danni l'articolo 5 del provvedimento allunga a novanta e a centoventi giorni il termine per le offerte ma tale termine non potrà comunque essere congruo ed adeguato, per l'impossibilità di guarigione definitiva del danneggiato entro tale periodo. Resta il fatto che, decorso il termine di sessanta giorni fissato dall'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 (ovvero, da quando l'impresa assicuratrice ha ricevuto la raccomandata del danneggiato), quest'ultimo è legittimato — nessuno può impedirglielo — ad attivare l'azione giudiziaria contro l'assicuratore. Così costui — concludo, Presidente — non solo non eviterà il contenzioso giudiziario e le spese che comporta, ma dovrà anche svolgere, dopo aver ricevuto la raccomandata del danneggiato, pena le pesantissime sanzioni previste, tutta una serie di attività — stabilite dai punti 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5, comma 1 — di nessuna utilità pratica. È evidente, signor Presidente, che tutto ciò comporterà appesantimenti per l'attività dell'impresa assicuratrice che inevitabilmente si scaricheranno, unitamente alle spese giudiziarie, sui costi di gestione.

Per questa ragione ed in via subordinata rispetto alla richiesta di soppressione

dell'articolo 5 abbiamo presentato l'emendamento 5.31, che propone correttivi allo stesso articolo, stabilendo che l'assicuratore, se è già stato convenuto in giudizio dal danneggiato, subito dopo lo spirare del termine di 60 giorni da quando ha ricevuto la raccomandata, deve astenersi dal compiere le attività previste dai citati punti dell'articolo 5, comma 1, perché queste sarebbero di nessuna utilità pratica ed anche perché la questione riguardante la responsabilità e la valutazione del danno ormai sarebbe sottoposta al magistrato. Si tratta di evitare all'assicurazione attività inutili.

Per queste ragioni invito a votare a favore dell'emendamento soppressivo ed in subordine ad approvare l'emendamento 5.31, correttivo dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Onorevole Manzoni, l'ho lasciata parlare un po' di più, benché, come lei sa, il regolamento non preveda che i presentatori di più emendamenti abbiano tempi aggiuntivi: capisco, comunque, che vi sia l'esigenza di fare dei collegamenti tra le varie proposte, per cui le ho concesso un po' più di tempo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, mi rivolgerò ai colleghi con un linguaggio meno tecnico-giuridico, però vorrei che tutta l'Assemblea fosse consapevole di che cosa stiamo decidendo. Con questo articolo, infatti, viene reintrodotta un tentativo, che era già stato fatto dal Governo, di stabilire ciò che i cittadini possono percepire quando purtroppo sono vittime di incidenti. L'articolo ridisegna l'istituto in maniera tale che ciò che i cittadini possono percepire per un danno fino al 9 per cento è molto meno di quanto percepiscono oggi. Non solo, si stabilisce addirittura che il danno morale non possa avere una liquidazione superiore al 25 per cento. Voglio fare allora qualche esempio pratico. Vedo, per esempio, che un danno del 5 per cento — quindi, inferiore al 9 per cento — è

rappresentato dalla perdita di due falangi del dito anulare destro: allora, è giusto che un pianista che perde un dito riceva un risarcimento per il danno morale, fissato per legge, non superiore al 25 per cento? Lo stesso discorso potrebbe farsi per un calciatore che subisca un trauma che gli lede in modo permanente un piede.

Già nel 1992 un provvedimento analogo venne respinto dal Capo dello Stato, il quale sottolineò che spetta al giudice stabilire il rapporto tra il danno biologico ed il danno morale: non si può stabilire per legge il mancato riconoscimento di una lesione che dal punto di vista morale può comportare un danno incalcolabile.

Anche per quanto riguarda il danno economico, non si fa riferimento, come invece avviene nei miei emendamenti, alla media di quanto viene liquidato dai tribunali italiani. Alcuni infatti liquidano moltissimo ed altri liquidano poco, per cui appare ragionevole fare riferimento alla media e non al minimo. Così, infatti, si rischia veramente di fare delle sperequazioni oppure dei regali alle compagnie, provocando dei danni a chi ha subito le lesioni.

Voterò allora a favore dell'emendamento soppressivo, perché questo articolo mi sembra davvero poco meditato. Qualora, però, tale emendamento dovesse essere respinto, vorrei che il relatore ed il Governo dessero, se sono in grado di farlo, una risposta plausibile all'interrogativo che ho posto prima, facendo un esempio tratto dalla vita reale, con riferimento alla liquidazione del danno morale non superiore al 25 per cento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Benedetti Valentini, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, non desidero aggiungere ulteriori argomenti a quelli già trattati dai colleghi che sono favorevoli alla soppressione dell'articolo 5.

Vorrei rivolgermi in particolare ai colleghi del centrosinistra con un linguaggio ancora più diretto rispetto a quello usato dal collega Giovanardi. Vorrei dire loro che non ho creduto, mi sono rifiutato di credere, fino a questo momento, che la sinistra italiana possa prestarsi ad agevolare, consacrare e stabilire con legge una vergognosa speculazione su soggetti di ogni ceto, condizione, situazione e professione che subiscono danni. Si tratta di una cosa veramente vergognosa!

Ritengo che la coscienza di coloro i quali fanno parte del centrosinistra, fedeli ad una loro tradizione, debba ribellarsi ad un'impostazione speculativa di questo tipo: tali colleghi non possono esprimere un voto che dovrebbe moralmente ripugnare a chi ha coscienza del diritto e dell'equità sociale. Si tratta infatti di compromettere i diritti fondamentali del cittadino che viene danneggiato.

Non ci sono ragioni tecniche che possano supportare il gravissimo atto, dal punto di vista morale prima ancora che politico, che ci si appresta a compiere. Mi appello quindi alla coscienza politica e civile dei colleghi dell'attuale maggioranza parlamentare: approvate secondo coscienza la soppressione dell'articolo 5 e tutte le questioni inerenti alla complessa problematica di questo articolo potranno essere riesaminate da tutti i settori politici di questo Parlamento senza demagogie e senza prostituirsi ai cosiddetti poteri forti. Lo possiamo e lo dobbiamo fare senza tuttavia approvare un provvedimento che non fa onore alla libertà di ciascun parlamentare (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Proietti, al quale ricordo che ha due minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

LIVIO PROIETTI. Signor Presidente, non voglio tornare sulle considerazioni svolte dai colleghi Manzoni, Giovanardi e Benedetti Valentini. Vorrei tuttavia aggiungere che quanto previsto dal comma 1

dell'articolo 5, relativo alle modalità di richiesta, prevede un sistema di una difficoltà e di una farraginosità tali da obbligare i danneggiati a rivolgersi a legali e farà proliferare la fauna di «maneggioni» che finora ha infoltito il sottobosco delle truffe assicurative, dilatando così i costi dei risarcimenti a danno delle compagnie assicurative. Questa norma, sicuramente penalizzante per i danneggiati, sarà altresì causa di maggiori oneri per le compagnie assicurative. È pertanto una norma inutile ai fini che ci si propone di perseguire.

Non si possono approvare provvedimenti in maniera così frettolosa in una materia estremamente delicata e talmente specifica da meritare una diversa attenzione da parte dell'Assemblea (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Edo Rossi. Ne ha facoltà.

EDO ROSSI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea, in particolare dei colleghi del centrosinistra, su un articolo sul quale si fondano i primi sei articoli del provvedimento. Per essere più esplicito, con riferimento a ciò che è stato fatto credo sia mio dovere riferire — molti deputati hanno avuto informazioni in tal senso — che le assicurazioni italiane nel 1999 hanno pagato 7 mila miliardi di risarcimenti ai danneggiati con lesioni che arrivavano fino al 9 per cento di invalidità. Hanno pagato questa cifra perché i tribunali ai quali si sono rivolti i cittadini interessati hanno stabilito che per ogni punto di invalidità si doveva prevedere un rimborso da 1 milione e 800 mila lire a 2 milioni e 200 mila lire.

Con la norma proposta dal Governo si stabilisce, che al di là di ciò che hanno deciso i tribunali, per ogni punto si debba retrocedere ad 1 milione e 200 mila lire. In pratica accade che, sulla base di questa legge, le assicurazioni anziché pagare, a parità di invalidità, 7 mila miliardi ne pagheranno 4 mila. In altre parole, alle

assicurazioni stiamo facendo un regalo di 3 mila miliardi. Ma i regali li abbiamo fatti prima di Natale e francamente non capisco perché bisogna continuare a fare regali anche dopo le feste natalizie!

Cari colleghi, stiamo parlando delle assicurazioni italiane le quali sono state multate dall'antitrust per centinaia di miliardi perché hanno costituito un cartello con il fine non di farsi la concorrenza dopo la liberalizzazione ma di far aumentare i prezzi delle polizze. Noi stiamo facendo un regalo alle compagnie assicuratrici che negli scorsi anni si sono comportate in questo modo nei confronti degli utenti e non credo che ciò sia corretto. Qui si vuole premiare chi in un mercato liberalizzato, invece di farsi la concorrenza, aumenta le tariffe. Siamo a due mesi dalle elezioni e credo sia un ottimo argomento per spiegare agli utenti, ai cittadini che tipo di leggi stiamo approvando.

Per questi motivi votiamo a favore della soppressione dell'articolo in esame.

ROBERTO MANZIONE. Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Manzione, pensavo che lei volesse intervenire sull'emendamento successivo, vedo che ha cambiato opinione. Ne ha facoltà.

ROBERTO MANZIONE. Presidente, non ho cambiato opinione. Intervengo solamente perché ho visto che molti colleghi hanno comunque toccato un tema sul quale mi riservavo di intervenire e che attiene al secondo comma dell'articolo 5, concernente la quantificazione automatica del danno biologico nei limiti delle invalidità che vanno da 1 a 9 punti. È dunque opportuno che su questo argomento ci si misuri adesso anziché parlarne nel corso dell'esame di altri emendamenti ...

PRESIDENTE. Non le ho mosso un rilievo, onorevole Manzione. Avevo avuto paura di sbagliare!

ROBERTO MANZIONE. Presidente, per quanto mi riguarda, lei non sbaglia mai. Molto spesso sono io ad avere l'impressione di sbagliare e spero di non farlo questa volta.

Si sta disciplinando una materia che per certi versi tocca le assicurazioni obbligatorie. Al riguardo mi limito a ricordare che ci troviamo in un campo nel quale si registra che le compagnie di assicurazione, pur essendoci un obbligo di legge, a volte si rifiutano di stipulare i contratti. Uno dei problemi del Mezzogiorno sta proprio nel fatto che molte compagnie di assicurazione preferiscono addirittura non stipulare contratti di assicurazione contravvenendo così a quanto previsto dalla legge n. 990 che stabilisce l'obbligo dell'assicurazione per i veicoli in circolazione.

Un ulteriore problema nasce dal fatto che molto spesso nel Mezzogiorno si provvede a revocare i mandati dati agli agenti perché si ritiene che quel mercato non sia redditizio e ciò — lo ripeto — nonostante un obbligo previsto dalla legge.

Questo è il quadro in cui ci andiamo a misurare per verificare gli argomenti ricordati poco fa anche dal collega Edo Rossi.

La valutazione automatica del danno biologico per le microinvalidità da uno a nove punti è un problema che implica una serie di considerazioni. Inizialmente la materia affrontata da questo provvedimento era stata regolata dal Governo attraverso un decreto-legge che, però, non è stato convertito in legge, perché alcuni articoli — in particolare quello relativo alla valutazione automatica del danno biologico — sono stati ritirati. Che si tratti di una norma molto antipatica è dimostrato anche dagli emendamenti 5.100 della Commissione e 5.26 del Governo, che costituiscono una premessa del provvedimento; entrambi si esprimono « in attesa » di una disciplina organica sul danno biologico. Allora, se è necessario rivisitare complessivamente la materia, non comprendo perché sia necessario intervenire subito.

Tuttavia, lasciamo i discorsi un po' fumosi ed entriamo nel merito. Il problema serio è che, rispetto al danno biologico nascente da invalidità, vi sono fattispecie così diverse che non è possibile predeterminare in maniera rigida le misure del risarcimento. Ciò avviene per motivi intuitivi; poco fa il collega Edo Rossi diceva che, per quanto riguarda la valutazione di ogni singolo punto, vi è un'oscillazione da 1 milione 700 mila lire a 2 milioni 400 mila. Non è così: vi sono tribunali che arrivano a considerare fino a 4 milioni per ogni punto di microinvalidità perché è evidente che nella valutazione molto dipende dalle caratteristiche specifiche del soggetto. Secondo le misure attualmente applicate, la perdita dell'olfatto o del gusto comportano una microinvalidità considerata intorno al 5-7 per cento, che rientra quindi nei casi che stiamo considerando. È evidente, tuttavia, che la perdita dell'olfatto o del gusto per un *sommelier* o per un cuoco determinano un danno certamente non comparabile con quello degli altri. Vi rivolgo allora una preghiera; nelle mie parole non vi è una valutazione politica, ma una sommessima indicazione ai colleghi e a tanti che, magari a motivo della professione che anch'io ho svolto, sono portatori di interessi che non sono particolari e personali, ma pubblici. Evitiamo che in un sistema sperequato di questo tipo il costo di certe operazioni ricada sugli utenti perché sarebbe obiettivamente ingiusto. Per questi motivi, esprimerò voto favorevole sulla soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parrelli. Ne ha facoltà.

ENNIO PARRELLI. Presidente, non ripeterò gli argomenti che sono stati adottati, ma vorrei che l'Assemblea e tutti i colleghi individualmente riflettessero su una circostanza. È una *excusatio non petita* affermare che, in attesa della regolamentazione, si proceda in una determinata maniera, ma lasciamo perdere questo aspetto polemico. La considerazione che

voglio sottoporvi in termini molto elementari e, direi, addirittura umoristici è la seguente: predeterminare l'entità del danno in modo fisso equivale ad adottare, con risultati estremamente positivi per le compagnie di assicurazioni il criterio del famoso cappellaio di Parigi che aveva il negozio che si affacciava sulla piazza della Concordia dove era stata posta la ghigliottina. Il cappellaio vendeva cappelli di una sola misura; entrava il cliente e gli misurava il cappello: se andava bene, riscuoteva i soldi ed il cliente se ne andava con il cappello in testa; se non andava bene, mandava il cliente alla ghigliottina. In questo sistema, predeterminare i vari cappelli, significa adottare il criterio del cappellaio di Parigi. Significa, poi, privare il cittadino di un bene fondamentale: l'adeguamento al caso specifico del risarcimento del danno.

Non nutro grande amore per la magistratura non come organo, come istituzione, ma come singolo che commette molti errori — come del resto anche noi — ma diffidare — lo dico umoristicamente — al punto tale che il giudice non possa valutare equamente il caso, adeguando la giustizia alla specificità della pronuncia da adottare, è un fatto persino oltraggioso.

Vi dirò di più. Nelle aule della giustizia penale — lei, Presidente, lo constata più di me — è scritto che « la legge è uguale per tutti »; nelle aule di giustizia civile non vi è questa scritta perché manca l'attrezzatura formale anche sotto questo profilo. Mi faceva osservare una persona intelligente, anche se modesta, che la legge uguale per tutti era forse un bene quando il re amministrava arbitrariamente la giustizia; oggi, però, affermare che la legge è uguale per tutti ed applicarla in questo modo barbarico significa compiere una somma ingiustizia, perché la legge non può essere uguale per tutti, non lo deve essere. La legge stabilisce principi uguali per tutti, ma l'applicazione nel caso concreto deve essere specificatamente individuata e calibrata sull'individuo.

Invito la Commissione a rivedere queste disposizioni ed il Governo a ripensarci; magari possiamo accantonare l'articolo